

## IVA

### ***Triangolazione comunitaria ed esterometro***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Dal 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le **nuove modalità di comunicazione delle operazioni effettuate con l'estero**; i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia devono inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Restano **escluse dall'adempimento le operazioni con bolletta doganale** (esportazioni e importazioni), quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle relative ad acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli [articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972](#); in quest'ultimo caso solo **se di importo non superiore a 5.000 euro**.

Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, i dati di cui sopra vanno **trasmessi telematicamente** utilizzando il Sistema di interscambio **secondo il formato della fatturazione elettronica**. Con riferimento alle medesime operazioni:

1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;
2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Si propone il caso di una **triangolazione Iva comunitaria** in cui il **soggetto promotore italiano** è coinvolto nella duplice veste di acquirente/cedente, evidenziando il **trattamento Iva** e le conseguenti **modalità di trasmissione dei dati ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

Nello specifico, ipotizziamo un'operazione triangolare in cui un soggetto passivo Iva italiano **venda dei beni ad un cliente comunitario** (es. tedesco) e **chieda al proprio fornitore intra-Ue** (es. francese) di consegnare la merce direttamente in Germania, **designando il cliente finale** (tedesco) **quale debitore dell'imposta**. La merce, nel caso di specie, viaggia **direttamente dalla Francia alla Germania**.

L'operazione descritta, disciplinata dagli [articoli 141 e 197 Direttiva 2006/112/CE](#), nel nostro ordinamento interno è regolata dall'[articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993](#) secondo cui: *l'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato **senza pagamento dell'imposta** l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi **oggetto di successiva cessione** a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il **cessionario risulta designato come debitore dell'imposta** relativa.*

Pertanto, **ai fini Iva**, il promotore italiano riceve una fattura dal fornitore francese senza Iva che **integra come non imponibile Iva, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993; l'integrazione**, senza applicazione dell'imposta, potrà essere **assolta alternativamente**:

- **sulla fattura cartacea del fornitore**, ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), annotando sulla stessa che trattasi di operazione non imponibile ex [articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993](#);
- **trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio con Tipo documento TD18 e Natura operazione N3.2.**

Sul punto la Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro (versione 1.7) precisa che **il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via Sdl** per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie e per **alcune triangolazioni comunitarie, tra cui**:

- l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale **che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione** (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale).

Chi si **avvale dell'integrazione "elettronica"**, con la **trasmissione del file TD18** **assolve contestualmente anche alla comunicazione dell'esterometro**, secondo le nuove modalità di invio.

Diversamente, chi sceglie di **proseguire con l'integrazione fisica del documento cartaceo**, dovrà **trasmettere comunque l'esterometro** (inviando un file xml TD18 con Natura N3.2) **entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura** da parte del fornitore Ue.

Con riferimento al **lato attivo**, invece, il cedente nazionale emette una fattura **non imponibile**

**ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lettera a\), D.L. 331/1993](#)** nei confronti del cliente tedesco, **designandolo quale debitore dell'imposta**, inserendo un'esplicita dicitura in fattura in tal senso.

L'operazione infine dovrà essere **trasmessa allo SdI entro 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione**, inserendo all'interno del file xml la **Natura operazione N3.2** e il **codice destinatario XXXXXXXX**.